

STATUTO

**TER.C.AM. (TERRITORIO,
CULTURA E AMBIENTE) -
SOCIETA'
COOPEARTIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA ALFREDINO RAMPI
4/A

Numero REA: AG - 190384

Codice fiscale: 02553840840

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALL'ATTO
N. 107.354/9.451
DI REPERTORIO

STATUTO

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di **Favara** la Società cooperativa denominata “**TER.C.AM. (Territorio, Cultura e Ambiente) - Società Cooperativa Sociale**”.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La durata della cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, **ai sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91;**
- b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicati nel successivo art. 4, nei diversi settori: turistico culturale, agricolo, industriali, commerciali o di servizi, **finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett. b) ed art. 4 della legge 381/91.**

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto :

- 1) Fornire servizi di assistenza domiciliare, di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio sia diurna che notturna, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, disabili, ammalati, ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
 - 2) Coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;
 - 3) Gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc., per conto di enti pubblici e privati, nonché con organizzazioni di servizi;
 - 4) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, morali)
 - 5) La Creazione e/gestione di centri per il recupero delle disabilità fisiche, psichiche e sensoriali mediante lo svolgimento di attività, a titolo esemplificativo di: terapia equestre, idroterapia, attività psicomotoria, logopedia;
 - 6) Istituire e/o gestire servizi di ogni genere rivolti ai minori che hanno subito abusi di ogni genere (fisici, psichici, morali);
 - 7) La prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;
 - 8) La creazione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
 - 9) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;
 - 10) la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
 - 11) Realizzazione e gestione di centri specializzati nel trattamento di dipendenze da sostanze (alcol, cocaina, cannabis e nuove droghe) e da comportamento (internet, gioco d'azzardo, shopping, sesso);
 - 12) Realizzazione e gestione di Comunità di Recupero per soggetti affetti da depressione con percorsi riabilitativi di tipo residenziale
 - 13) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;
 - 14) la lotta e la prevenzione della violenza di genere e/o all'assistenza alle donne vittime di violenza;
 - 15) la realizzazione e gestione di centri antiviolenza e/o case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza e/o case di accoglienza per gestanti e madri con figli, così come previsto dal D.P. n. 96/2015 Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
- ALLEGATO "B"**
- 16) la costituzione e la gestione di equipe di aiuto integrativo socio psicopedagogia e specialistica per attività scolastiche che parascolastiche sia all'interno di scuole pubbliche o private che a domicilio che permettono di innalzare il livello culturale didattico ai ragazzi svantaggiati, portatori di handicaps e extracomunitari;

- 17) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o extracomunitari per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 18) favorire la formazione professionale di immigrati e/o extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le capacità lavorative degli stessi;
- 19) L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante;
- 20) Realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni e/o notturni, centri di ascolto, sportelli informativi e di orientamento per immigrati e/o extracomunitari;
- 21) Realizzazione e gestione di Centri di accoglienza, Comunità alloggio, Centri di Incontro e di Integrazione, assistenza domiciliare volti all'assistenza ed al sostegno per l'integrazione e l'inclusione sociale degli immigrati;
- 22) Servizi residenziali ed aperti in favore di immigrati, uomini, donne e minori;
- 23) Corsi di lingua ed attività culturali, ludiche e ricreative per immigrati con particolare riferimento ai minori;
- 24) Sostegno ed assistenza per immigrati portatori di handicap;
- 25) la realizzazione e conduzione di centri di prima accoglienza per extracomunitari;
- 26) la mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;
- 27) Esercitare l'attività di trasporto dei soggetti normodotati e/o disabili in genere
- 28) la realizzazione di soggiorni vacanze
- 29) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
- 30) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
- 31) La cooperativa può gestire e fornire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi presso le aziende sanitarie pubbliche, convenzionate e/o private tutti i servizi di:
 - Pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare;
 - Assistenza generica;
 - Trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà;
 - Distribuzione del vitto in collaborazione con il personale infermieristico;
 - Prelievo referti;
 - Pulizia sale operatorie;
 - Collaborazione con il personale infermieristico nella pulizia del malato allettato e nelle manovre di posizionamento nel letto;
 - E tutte quelle mansioni che si possono riferire agli ausiliari socio sanitari specializzati.
- 32) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 33) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno d'adolescenti e di giovani in difficoltà;
- 34) la promozione di attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;
- 35) la costituzione e la gestione di équipe socio psicopedagogica e specialistica.
- 36) L'assistenza post - penitenziaria;
- 37) la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;
- 38) Servizio di segretariato sociale e informagiovani;
- 39) La gestione del servizio di babysitter presso il domicilio delle famiglie e presso le organizzazioni di lavoro. L'offerta di qualsiasi altra forma di servizio alla persona e alla famiglia, anche mediante l'attività di consulenza relativa ai servizi resi ed altre attività connessa ed affine;
- 40) La realizzazione di servizi per la gestione del tempo libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;
- 41) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.);

- 42) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale.
- 43) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;
- 44) la gestione del servizio sociale professionale;
- 45) La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- 46) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
- 47) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;
- 48) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 49) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
- 50) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- 51) L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante;
- 52) La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali);
- 53) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
- 54) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina;
- 55) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;
- 56) la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;
- 57) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;
- 58) Istituire scuole aziendali, istituti normali o speciali di ogni ordine e grado, e/o Centri e Istituti di formazione professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le persone normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o pluriminorati, sia a regime di convitto che di semiconvitto e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente riconosciute, nonché Centri o Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione professionale;
- 59) Istituire corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) quale offerta formativa post-secondaria integrata con la scuola, l'università e il mondo del lavoro rivolto a giovani e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di livello medio-altro, inserite nei settori produttivi interessati da profonde trasformazioni tecnologiche e professionali;
- 60) Sviluppare attività ed interventi di istruzione, formazione e specializzazione nel campo: agricolo, industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e informatico, della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, architettonico e monumentale, e dell'assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa;
- 61) Istituire corsi di formazione per particolari specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti pubblici e privati, o in cooperazione con Enti o Istituti, Università nazionali e straniere;
- 62) Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti, Formatori, Docenti e personale amministrativo e tecnico delle Scuole di ogni ordine e grado, delle Università, delle Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere, Enti pubblici e privati impegnati in piani educativi, formativi e di recupero sociale, lavorativo, sanitario e riabilitativo;
- 63) Organizzare e gestire conferenze, seminari, Forum, ecc., autofinanziati e/o finanziati dagli Enti Locali, dagli Enti pubblici e dall'Unione Europea;
- 64) Promuovere, istituire e gestire anche in proprio, attività editoriali, di stampa, di pubblicità, di

- diffusione di testi di insegnamento e riviste, nonché atti, manuali, new e resoconti di convegni, seminari e simposi attinenti agli scopi sociali, sua su carta stampata che su CD, File, Videocassette, audiocassette ed in Braille;
- 65) Istituire, promuovere e gestire attività di monitoraggio, informazione e comunicazione, che attengono agli obiettivi sociali, anche mediante la costituzione di biblioteche, banche dati, mediateche, audiotecche, videotecche, ausiliotecche accessibili anche a persone con handicap fisico e sensoriale;
 - 66) Realizzare, anche di intesa con Enti internazionali, nazionali e regionali forme di orientamento e formazione professionale in situazione e stage di apprendimento e di tirocinio particolarmente qualificate per la persona disabile;
 - 67) Sviluppare studi e ricerche nel campo: scientifico, tecnologico, sociale, umanistico, culturale, ambientale, etc, su temi specifici, originali ed innovativi autonomamente o con la collaborazione di Enti pubblici e privati, ONLUS, Istituti, Università e Centri di ricerca nazionali ed internazionali;
 - 68) Partecipare a programmi, iniziative e progetti europei e nazionali coerenti con gli scopi sociali;
 - 69) Collaborare e sostenere programmi e politiche sociali (transnazionali, nazionali e locali) nei settori: educativo, formativo, sanitario, socio assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo, funzionali all'inserimento e all'integrazione delle persone normodotate, con disabilità e svantaggiati.
 - 70) Intervenire con iniziative, attività e servizi propri, o in convenzione e/o integrati e/o coordinati, e/o consorzi, con altre erogate da Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche o private o non profit.
 - 71) gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.
 - 72) La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
 - 73) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile anche nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;
 - 74) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per disabili psichici e fisici.

La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. Potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

Potrà comunque svolgere attività d'impresa diverse, in qualsiasi settore, ed. in particolare nel settore turistico culturale, formativo, ambientale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi , finalizzate all'inserimento ed integrazione sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, quali Tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, gli alcolisti, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previsti dalle leggi vigenti, gli emarginati sociali e quant'altri rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b) dell'art. 1 ed art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Per il raggiungimento di tale scopo la società cooperativa intende svolgere la propria attività imprenditoriale principalmente nel settore del recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nel settore turistico, agricolo e dei servizi in genere.

In particolare la cooperativa potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- La promozione e lo sviluppo della cultura;
- Attività editoriale di libri, riviste, cartografie, prodotti dell'editoria elettronica e multimediale;
- La distribuzione in librerie e/o su canali commerciali dei prodotti dell'editoria;
- Promuovere, autonomamente o in collaborazione, tutte le iniziative che possono contribuire alla conoscenza del libro e della cultura italiana e straniera nel mondo;
- Realizzare iniziative, gestire servizi tecnici, amministrativi, informativi e formativi di Enti, Istituzioni e Amministrazioni pubbliche e private per la loro sensibilizzazione nei confronti dell'editoria e della cultura in genere.
- Operare fattivamente in proprio o in collaborazione con Enti, Amministrazioni e privati, per promuovere, organizzare e realizzare fiere, iniziative espositive, pubblicitarie e della comunicazione con il fine di promuovere la cultura, l'ambiente, l'agricoltura, l'industria ed il commercio del territorio regionale;
- Progettare, realizzare, gestire, custodire e sorvegliare, impianti per la produzione di energie rinnovabili (Idroelettrica, geotermica, solare, eolica, biomasse, termovalorizzazione, biocarburanti, mareomotrice e moto ondoso);
- la realizzazione in proprio o in collaborazione con Enti pubblici e privati di studi di fattibilità tecnico-economica e valutazione ambientale di impianti per la generazione di energia rinnovabile;
- la progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione di sistemi agrari, anche per la produzione integrata e/o biologica;
- promuovere la diffusione delle tecniche di produzione agricola ecosostenibile;
- Operare fattivamente in proprio o in collaborazione con Enti pubblici o privati nella promozione, valorizzazione e diffusione dell'agricoltura attraverso:
 - a) la ricerca e la sperimentazione;
 - b) l'istituzione di corsi di formazione e/o aggiornamento rivolti agli operatori agricoli, tecnici e professionisti;
 - c) l'organizzazione di eventi rivolti alla promozione dei prodotti tipici regionali.
- Promuovere, intraprendere e gestire la produzione agricola attraverso:
 - a) la valorizzazione e la conservazione del patrimonio di specie e varietà vegetali, nonché di razze animali tipiche degli ambienti del territorio regionale;
 - b) la sperimentazione, la promozione e la valorizzazione in proprio o in collaborazione con Enti pubblici e/o privati nel campo dell'agricoltura biologica;
 - c) la realizzazione di impianti produttivi.
- La realizzazione in proprio o in collaborazione con Enti pubblici e privati di studi idrologici, idraulici, la progettazione, realizzazione e la custodia di risorse e infrastrutture idriche e reti di distribuzione;
- Lo studio, la progettazione, la realizzazione, la custodia di impianti risparmio energetico e trattamento delle acque inquinate, dei cattivi odori e dei rifiuti degli impianti industriali, zootecnici, municipali e domestici.
- Tutti i servizi di, Geologia, Idrogeologia, Geotecnica, Pianificazione territoriale oltre al recupero ambientale;
- Monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi, fiumi, laghi, boschi e simili, studi e ricerche, consulenza e progettazione tecnico-economica, e qualsiasi altro servizio pubblico o di pubblica utilità cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale;
- La ricerca e lo sviluppo di metodi per il monitoraggio e la conservazione delle risorse marine, dello stock ittico e di soluzioni sempre migliori per la gestione ambientale del Mediterraneo;
- La realizzazione in proprio e/o in collaborazione con Enti pubblici e privati di studi ambientali, V.I.A., V.A.S., I.P.P.C., analisi di rischio per la salute umana da siti contaminati e da contaminazioni industriali;
- La progettazione, realizzazione, gestione e custodia di impianti per il servizio di cattura, ricovero e custodia di animali randagi;
- La progettazione, realizzazione, gestione e custodia di impianti di acquacoltura per l'allevamento in vivai di pesci e molluschi;
- La progettazione, realizzazione, gestione, custodia e sorveglianza di osservatori floristici e faunistici;

- Progettare, curare, potenziare, custodire il verde pubblico, i giardini, le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turistico e ludico;
- Intraprendere attività turistiche ed agrituristiche collegate al godimento dei beni naturali, ambientali, archeologici, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali;
- La progettazione, realizzazione, gestione, custodia e sorveglianza delle necessarie strutture ricettive e ricreative e le relative attrezzature e ogni impianto, necessari o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, anche mediante l'acquisto e l'acquisizione in affitto o in comodato, da destinare anche a sede di scambi culturali con giovani di altri paesi;
- Progettare, organizzare, gestire, valorizzare e custodire musei, gallerie, chiese e altri luoghi in cui le opere d'arte sono conservate;
- Anche su affidamento dell'autorità competente, la Cooperativa potrà curare e procedere alla manutenzione, l'inventariazione, la catalogazione, l'archiviazione, il restauro dei beni mobili ed immobili storici, artistici e librari, monumentali e culturali, altresì organizzando e gestendo le strutture nelle quali sono tenute e custodite gli stessi, al fine dell'ottimale loro fruizione da parte dell'eventuale utenza;
- Curare la tutela, custodia, sorveglianza, fruizione e valorizzazione di musei, chiese, edifici di interesse storico – artistico, scuole, miniere e biblioteche, anche attraverso accompagnamenti guidati;
- Curare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, la sorveglianza e la tutela del patrimonio faunistico e ambientale del territorio;
- Gestire tutti i servizi connessi con il recupero e il restauro di opere d'arte danneggiate da calamità atmosferiche o da altri eventi;
- Organizzare e gestire percorsi di visita guidati, anche attraverso accompagnamenti guidati, o iniziative volte alla valorizzazione ed alla salvaguardia dei beni culturali o ambientali, archeologici, architettonici, librari letterali ecc.;
- Organizzare e gestire manifestazioni culturali, musicali, folcloristici, turistiche, sportive e ricreative in genere, mostre, convegni, fiere, eventi di rilevanza sia culturale che sociale;
- Guidare comitive turistiche e scolastiche in visite organizzate, per la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico ed ambientale;
- Organizzare, gestire e/o realizzare sale di spettacolo, sale convegni, teatri per la rappresentazione dei lavori di produzione della cooperativa o di altri, con le relative strutture tecniche e ricettive;
- Organizzare e/o gestire corsi di qualificazione e/o formazione professionale, anche di scuole teatrali, di danza classica e/o moderne, di educazione musicale, anche in collaborazione con Enti pubblici locali, Regionali, nazionali preposti a tali scopi, utilizzando anche finanziamenti privati e/o pubblici;
- Diffondere, valorizzare e avviare attività riguardanti le tradizioni religiose, popolari, artigianali, folkloristiche e gastronomiche;
- Istituire e gestire agenzie turistiche anche attraverso l'utilizzo di sinergie con gruppi nazionali ed internazionali;
- Istituire appositi uffici per promuovere percorsi turistici ambientali e non, legati alle tradizioni Religiose - Popolari presenti sul territorio;
- Curare, organizzare e gestire itinerari, anche attraverso accompagnamenti guidati, ed altri eventi ed attività connesse, legati all'espressione religiosa, culturale, ambientale, paesaggistica siciliana e non, utilizzando allo scopo anche ogni tipo di mezzo di trasporto e/o noleggio.
- Gestire e/o realizzare impianti sportivi, anche polivalenti, palestre, campi di calcio, calcetto, tennis, piscine ecc. provvedendo altresì all'acquisto e/o noleggio delle relative attrezzature;
- Affittare o comunque acquisire beni mobili ed immobili, macchinari ed attrezzature di lavoro ed altri arnesi utili alla esecuzione degli scopi sociali;
- Realizzare, gestire, custodire e sorvegliare impianti ricettivi per il turismo quali campeggi, villaggi turistici, ostelli, alberghi, rifugi, ristoranti, case per ferie, impianti idrotermali, etc.
- La cooperativa potrà produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti e acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- Realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, campi sportivi in genere, maneggi ed ogni altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;
- Svolgere attività di attivazione di servizi e forniture per manifestazioni, congressi, fiere

spettacoli in genere.

- Acquistare, affittare e gestire impianti ed attrezzature turistiche già esistenti;
- Realizzare, gestire, sorvegliare e custodire impianti fissi e mobili per il rimessaggio e la manutenzione di natanti da diporto;
- Realizzare e/o gestire impianti da destinare all'agriturismo;
- Curare l'organizzazione, la gestione, custodia e manutenzione di posteggi pubblici e privati;
- Attivare ogni tipo di servizio inerente la promozione commerciale e pubblicitaria di ogni tipo anche attraverso la gestione e la vendita di spazi pubblicitari propri o anche di soggetti terzi pubblici e privati;
- La realizzazione, gestione, custodia e sorveglianza di negozi, supermercati, grandi magazzini, centri commerciali, per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di articoli anche alimentari, al fine di:
 - a) Fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
 - b) Salvaguardare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative;
 - c) Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
 - d) Collaborare allo sviluppo e alla diffusione del movimento cooperativo, contribuendo al rafforzamento della mutualità anche attraverso il sostegno di attività di ricerca e formazione nel settore della cooperazione;
 - e) Stimolare e diffondere l'attività solidaristica anche con iniziative a favore dei Paesi in via di sviluppo;

A tal fine, la cooperativa provvederà:

- a) all'acquisto, produzione, manipolazione, trasformazione di generi alimentari e non, per la vendita a soci e terzi in negozi al dettaglio - ed eventualmente anche in esercizi di somministrazione - ricercando con i fornitori accordi per il rispetto di standard di qualità e sicurezza dei prodotti nonché di tutela ambientale, che essa intende controllare avvalendosi di strutture e organismi interni ed esterni;
- b) ad organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione;
- c) alla gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso a cooperative di consumo ed altri soggetti non in conflitto con gli interessi sociali, a maggior tutela dei consumatori.

Per favorire un'economia equa e solidale, per diffondere la cultura dell'integrazione e della promozione dei popoli la cooperativa stessa promuoverà la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti artigianali e manufatti in genere delle aree depresse - soprattutto del terzo mondo, dei paesi in via di sviluppo, ed anche della nostra regione - anche mediante le attività connesse.

Gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia, tutela e sorveglianza di case di abitazione, uffici, stabilimenti industriali, palazzi dei congressi, musei, chiese, ospedali ed edifici pubblici in genere;

Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandati, espressi, assicurate normali e convenzionate, procedere alla lettura di contatori e alla distribuzione di bollette Enel, Telecom e simili;

Effettuare qualsiasi altre attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone. Tale servizio verrà fornito anche e soprattutto a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili

La Cooperativa potrà svolgere attività di banco alimentare: ovvero lo stoccaggio di derrate alimentari messe a disposizione dalle industrie alimentari in prossimità delle scadenze dei prodotti per essere distribuiti nelle situazioni di emergenza sociale ed anche vestiario, nuovo o dismesso per i normali compiti previsti per calamità naturali o situazioni di svantaggio sociale che si possono verificare nelle comunità ove opererà la cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche differenziata, di materiali di recupero quali, a solo titolo esemplificativo: Mobili ed Arredi, Indumenti, Rottami, Plastica, etc., da

utilizzare direttamente per gli scopi sociali e indirettamente con il ricavato del loro conferimento ad altri centri di stoccaggio approvati dalle disposizioni di legge.

La Cooperativa potrà:

operare nell'area del riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;.

Ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattare, elettrodomestici, veicoli;

Raccolta e trasporto per conto proprio e per conto terzi di rifiuti solidi urbani e di frazioni separate raccolte in modo differenziato;

Spazzamento di rifiuti urbani esterni;

Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani in conto di terzi, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili;

Preselezione di rifiuti solidi urbani;

Produzione di compost derivato da rifiuti;

recupero, trasporto, stoccaggio e vendita di rifiuti da imballaggio e speciali per conto proprio e per conto terzi;

Commercio ed intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali tra i quali carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno, vetro;

Demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;

Smontaggio di oggetti ed impianti, sia in serie che in prototipo in particolare basate su tecnologie particolari;

Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;

La cooperativa, al fine di promuovere una giusta cultura e mentalità in fatto di uso di fonti energetiche pulite alternative e per radicare sempre di più nel territorio, soprattutto nei giovani, una nuova coscienza e rispetto dell'ambiente che ci circonda, potrà favorire l'uso, la promozione e la commercializzazione delle stesse fonti anche attraverso:

- la progettazione, l'organizzazione, la gestione di eventi, convegni, giornate di studio, seminari, dibattiti, culturali, formativi ed informativi, di intrattenimento di qualsiasi genere, allo scopo di diffondere nuove sensibilità e conoscenze in materia ambientale;

- la progettazione, realizzazione e gestione di tutti quei circuiti e percorsi di visita turistica, culturale, ambientale e paesaggistica riconducibili a questa materia, anche attraverso l'ausilio di servizi annessi (ad esempio chioschi, aree, stabilimenti, strutture ricettive, ricreative e di ristoro ecologiche) nonché il noleggio e/o la vendita di prodotti e manufatti eco compatibili realizzati in proprio o da terzi, comunque da ricondurre a qualsiasi genere ed applicazione in tal senso;

La progettazione, realizzazione, gestione, il noleggio, la vendita di impianti e prodotti legati alle fonti energetiche alternative quali, a titolo esemplificativo, pannelli solari, eolici, fotovoltaici, centrali elettriche ed idroelettriche, autovetture e motocicli ecologici per il trasporto di persone e/o cose, ecc.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa, inoltre, potrà:

Collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;

Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od Enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

Dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini e complementari a quelli della cooperativa;

Stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile fra i soci, per comprovati motivi funzionali della società;

Richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e dagli Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da soggetti privati e pubblici in qualsiasi forma costituiti;

Contrarre mutui, aperture di credito, operazioni di factoring e leasing, e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie.

Per tutte le attività lavorative indicate nei punti precedenti le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trentapercento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente

con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in ogni caso considerate svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di Istituti Psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, nonché tutti i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro degli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le Cooperative, istituita dall'art.18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n° 1577 e successive modificazioni.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa agli scambi culturali tra le diverse nazioni e lo sviluppo sociale dei paesi del sud del mondo. A tal fine potrà promuovere in Italia e all'estero centri di incontro ed informazione culturale, promuovere relazioni fra gli ambienti culturali italiani e quelli di altri paesi, soprattutto quelli meno sviluppati. Operare nell'ambito delle organizzazioni di volontariato promuovendo attività nel campo della cooperazione internazionale anche con la realizzazione di programmi e progetti di sviluppo e di sensibilizzazione ai problemi derivati dagli squilibri esistenti nelle relazioni tra le nazioni e nel nostro Paese.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, la costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la Cooperativa potrà infine:

- a) assumere appalti a trattativa privata e partecipare a bandi di gare, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati, stipulare convenzioni e/o sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza sociale e sanitaria con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Locali etc.) e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi sociali;
- b) stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, consorzi, associazioni temporanee di impresa, società miste, promuovere, attuare e sostenere progetti finanziati dall'Unione Europea, dal Governo nazionale, dalla Regioni, dagli Enti locali e comunque da tutti gli attori di sviluppo locale e del non profit;
- c) contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti locali, Amministrazioni pubbliche, Aziende sanitarie locali, Ospedali, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori sanitari e sociali, Docenti, cittadini, alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione, allo sviluppo di una educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che parta dai suoi bisogni, che consenta di conoscere meglio i problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori dei servizi e la popolazione;
- d) promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle politiche per la gioventù con l'obiettivo specifico di favorire l'istruzione, la formazione e l'occupazione dei giovani, attraverso iniziative mirate quali l'organizzazione di scambi socio-culturali sia intracomunitari che con paesi terzi, al fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni interculturali con i loro coetanei stranieri, di stimolare il dialogo e la tolleranza, diffondere valori di solidarietà e di amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi e prevenire il sorgere di fenomeni xenofobici e di razzismo, favorire la comprensione internazionale e lo sviluppo del volontariato europeo;
- e) promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche e la conoscenza del

patrimonio culturale, artistico, archeologico e ambientale locale, nazionale ed europea e mondiale;

- f) promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di tutti gli operatori dell'ospitalità e dell'accoglienza, anche mediante la realizzazione di new, web, opuscoli, manuali, spot televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona accoglienza, finanziati con fondi propri o con contributi pubblici e privati, o raccolte solidali;
- g) organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per particolari e significative iniziative sociali: raccolte di denaro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali, musicali, spettacoli, lotterie, pesche, vendita di prodotti alimentari e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri, etc, a costi sociali e senza scopo di lucro.
- h) partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi inerenti l'oggetto sociale ad Enti pubblici e privati;
- i) acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature di qualsiasi tipo necessaria allo sviluppo della attività sociale
- j) ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione, prestito agevolato, erogabile a norma di legge vigente o emanandi da organismi comunitari, nazionali, regionali;
- k) compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi azione mobiliare, immobiliare, finanziaria ed economica utile al raggiungimento dello scopo sociale;
- l) aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società con affinità di scopi.
- m) stipulare convenzioni con personale specializzato o professionisti ove non ne siano disponibili tra i soci, ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato e/o qualificato per comprovati motivi di funzionalità della Società,
- n) ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finanziamenti di ogni tipo, assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessoria all'attività sociale;

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudini e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle

proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi

sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari a €. 500,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;

- 2 voti oltre 10.001,00 euro e fino a 50.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 3 voti oltre 50.001,00 euro e fino a 100.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 4 voti oltre 100.001,00 euro e fino a 200.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 200.000,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale, ciascuna, non inferiore né superiore ai limiti stabiliti per legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va **dal 1° GENNAIO al 31 DICEMBRE** di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per

legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) **il Consiglio di amministrazione;**
- c) l'organo di controllo, se nominato

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) **approva il bilancio sociale, se ed in quanto la redazione, il deposito e la pubblicazione dello stesso siano obbligatori per legge**
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
 - j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
 - k) **delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.**
 - l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
 - m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
 - n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.
- Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo o 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti in base all'ammontare della quota sottoscritta.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità

di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile **da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, o comunque per la durata prevista dalla legislazione vigente al momento della nomina, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica,

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia

nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Organo di controllo)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;**
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;**
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;**
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato: Antonio Matina / Notaio Vitale Nicolò

26 di 26